

"COMITATO PROMOTORE ITALIA 5 STELLE"

STATUTO

Art. 1. Denominazione

E' costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un comitato, in seguito, per brevità, il "Comitato", per l'organizzazione, la promozione e il coordinamento di manifestazioni a carattere nazionale di incontro dei cittadini con i portavoce del Movimento 5 Stelle (in seguito anche "M5S") eletti negli organismi rappresentativi locali, regionali, nazionali ed europei. Il Comitato assume la denominazione: "COMITATO PROMOTORE Italia 5 Stelle".

Art. 2. Sede

La sede del Comitato è in Roma, Via Domenico Comparetti n. 22.

Art. 3. Durata

La durata del Comitato è illimitata nel tempo. Il Comitato potrà essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto al successivo articolo 11.

Art. 4. Scopo

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di:

- curare attivamente l'organizzazione, la promozione e il coordinamento, anche mediante la cooperazione con realtà locali operanti sul territorio nazionale, di manifestazioni ed eventi a carattere nazionale di incontro tra i cittadini ed i portavoce del M5S eletti negli organismi rappresentativi comunali, regionali, nazionali ed europei, per la divulgazione delle attività svolte nell'esercizio del mandato elettivo e delle iniziative che si intendono perseguire e per agevolare il confronto diretto tra gli eletti nelle liste del M5S ed i cittadini, in modo da acquisire utili contributi partecipativi e di sviluppare la rete di consensi intorno all'azione politica e culturale del M5S nello svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili connesse alle manifestazioni;
- curare il reperimento e la gestione dei fondi utili ai pagamenti ed alle coperture di tutti quei costi necessari alla realizzazione degli obiettivi del Comitato e del M5S in generale, da sostenersi per l'organizzazione, la promozione e il coordinamento delle manifestazioni, per l'organizzazione di dibattiti, comizi, incontri, discorsi e tavole rotonde, per il reperimento degli spazi necessari e per il loro allestimento, per la predisposizione della documentazione tecnica e del materiale promozionale;
- predisporre e stipulare contratti di appalto, subappalto, gestione e servizi connessi e necessari alla realizzazione delle manifestazioni e per l'espletamento di studi, consulenze ed attività e servizi strumentali, connessi e comunque collegati allo svolgimento delle manifestazioni e agli adempimenti tecnico-burocratici preordinati e connessi, nonché per l'effettuazione di quant'altro possa comunque favorire la corretta comunicazione sulle attività ed iniziative dei

portavoce del M5S;

- compiere, direttamente o indirettamente, tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento dello scopo, utilizzando i fondi all'uopo raccolti, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- organizzare le manifestazioni, procurandosi gli idonei spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento, ponendo in essere, direttamente o indirettamente, ogni possibile iniziativa;
- curare la gestione delle manifestazioni durante lo svolgimento;
- collaborare in ogni sede con gli organismi e/o gli uffici competenti e comunque operare al fine dell'organizzazione delle manifestazioni;
- svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, coordinamento, gestione e prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi;
- avvalersi della collaborazione di terzi per attività di promozione, coordinamento, gestione e prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, eventualmente riconoscendo rimborsi spese anche forfettari per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della attività, nonché nominare procuratori.

Il Comitato si ispira ai valori fondanti del Movimento 5 Stelle, della dignità della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà, dell'equità, della trasparenza e della legalità, perseguendo costantemente il principio di democraticità partecipativa.

Art. 5. Componenti

I componenti del Comitato sono inizialmente i soggetti intervenuti al momento dell'atto costitutivo (Soci Promotori).

Possono partecipare al Comitato, in numero illimitato, tutti coloro, siano essi persone fisiche, giuridiche o enti pubblici e/o privati, che partecipino alle attività dell'organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

Tutti coloro che intendono far parte del Comitato dovranno presentare richiesta scritta al Presidente.

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante Componente di condividere le finalità del Comitato, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l'eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell'informativa sulla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo promotore dovrà versare al Tesoriere del Comitato la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al promotore la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

La domanda di iscrizione potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo, che delibererà in merito con espressa motivazione.

Le decisioni di rifiuto di ammissione di un richiedente è inappellabile.

L'iscrizione al Comitato decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei nuovi promotori nel corso della prima riunione successiva alla data di



[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'MEB' and 'AD']

presentazione della suddetta richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi aderenti nel "Libro dei Promotori". L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato; è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso e fede religiosa, purché l'attività del promotore non sia in contrasto con le finalità del comitato.

La qualifica di componente del Comitato può cessare: per recesso, per decesso o per scioglimento del Comitato stesso. Cessa altresì, per le persone fisiche, con la decadenza da iscritto al M5S e, per le persone fisiche e giuridiche e per enti pubblici e/o privati, con il compimento di atti o con l'esternazione di idee contrarie ai valori fondanti del Movimento 5 Stelle, della dignità della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà, dell'equità, della trasparenza e della legalità e comunque contrastanti con l'azione politica del M5S, secondo la decisione che, in seguito a tali atti e/o esternazioni, sia adottata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. Diritti dei Promotori

Tutti i promotori hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del Comitato.

Lo status di promotore del Comitato, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dalla norma di cui all'art. 8 del presente statuto.

Diritti dei promotori sono in particolare:

- partecipare alle Assemblee del Comitato;
- consultare i verbali delle riunioni degli organi del Comitato ed eventualmente estrarne copia;
- eleggere gli organi di direzione (ad es: il Consiglio Direttivo) di controllo e di garanzia del Comitato ed essere eletti alle cariche;
- recedere dal Comitato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- controllare l'attività del Comitato;
- approvare il rendiconto annuale;
- frequentare i locali del Comitato;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Comitato.

Art. 7. Obblighi dei Promotori

I promotori devono:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;
- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Decadenza dalla qualità di Promotore

I promotori decadono dalla loro qualità per:

- decesso;
- dimissione volontaria con effetto a decorrere dal 30° giorno successivo alla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con avviso di Ricevimento al Consiglio Direttivo presso la sede legale del Comitato;
- morosità protrattasi per oltre 150 giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento della quota annuale d'iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- radiazione del promotore che abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno e fuori della compagine organizzativa e comunque contraria ai principi del M5S, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.
- decadenza da iscrizione al Movimento 5 Stelle

L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- α) inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore nei confronti del Comitato;
- β) inosservanza delle delibere degli organi del Comitato, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- γ) mancato pagamento della quota annuale di iscrizione;
- δ) comportamenti contrari e/o contrastanti con i principi e le iniziative politiche del M5S.

La perdita della qualità di promotore per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio del Comitato, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 9. Patrimonio

Il Patrimonio del Comitato è costituito, nel rispetto della normativa vigente:

- a) dai contributi conferiti dai costituenti;
- b) dai contributi ed elargizioni disposte dai costituenti, nonché dagli altri soggetti che possano essere interessati al perseguimento dello scopo;
- c) da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceva;
- d) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato a qualsiasi titolo.

Art. 10. Organi

Sono Organi del Comitato:

- 1) l'Assemblea dei Componenti;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere;
- 5) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori ove previsto



Art. 11. Assemblea — Composizione e Funzionamento

L'Assemblea è composta da tutti i Componenti del Comitato che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e iscritti nel "Libro dei Promotori".

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro la fine di Aprile e comunque entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo ed il conto preventivo della gestione nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede dell'associazione, o inviando il predetto avviso individualmente a tutti i soci con preavviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni.

E' cura dei Componenti del Comitato comunicare i recapiti e le successive eventuali variazioni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i Componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti, all'ordine del giorno.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, anche per deliberazioni attinenti la modificazione dello statuto e lo scioglimento anticipato del Comitato, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga mediante consultazione scritta, ferme restando le maggioranze indicate ai commi precedenti.

Ogni Componente ha diritto ad un voto e a ciascuno di essi non possono essere conferite più di tre deleghe scritte a partecipare all'Assemblea, potendo rappresentare, quindi, solo tre altri iscritti.


Art. 12. Assemblea - Funzioni

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- nomina del Presidente;
- approvazione dei regolamenti interni eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del rendiconto consuntivo;



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

- 
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico ove previsto;
 - modificazioni dello Statuto;
 - deliberazione sullo scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
 - deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi che eventualmente fossero rimasti a disposizione del Comitato al momento dello scioglimento;
 - deliberazioni su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

Art. 13. Consiglio Direttivo — Composizione e Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea, tra i Componenti del Comitato.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e tutti suoi componenti sono rieleggibili.

Per i primi tre anni il consiglio direttivo è designato dall'atto costitutivo del Comitato.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione dev'essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, ad esempio in caso di dimissioni o decadenza, qualora i membri rimanenti siano in numero superiore alla metà di quelli validamente eletti, essi potranno assolvere il loro mandato sino alla naturale scadenza oppure potranno convocare l'Assemblea per nominare i consiglieri necessari a surrogare i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei

consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi in cui debba necessariamente integrare il numero dei suoi membri rispetto alla sua composizione iniziale, provvede a scegliere i consiglieri necessari attingendo all'elenco nel quale sono annotati progressivamente i consiglieri non eletti dell'ultima sessione elettorale, scegliendo naturalmente i primi tra essi.


Art. 14. Consiglio Direttivo - Poteri

Il Consiglio Direttivo esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente statuto ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio Direttivo esercita collegialmente le seguenti attribuzioni:

- deliberazione dei rendiconti, predisposti dal Consigliere Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- designazione del Presidente del Comitato, del Vice-Presidente e del Segretario;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti, del Consigliere Tesoriere;
- esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redazione di eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale e non da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formulazione del programma da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'Assemblea;
- indicazione dell'importo delle quote annue di iscrizione, nonché delle previsioni di spesa;
- deliberazione sulla morosità dei promotori;
- sottoscrizione di contratti relativi a prestazioni di lavoro svolte, anche con carattere di saltuarietà, da terzi e determinazione dei relativi compensi;
- liquidazione di rimborsi spesa a Componenti del Comitato;
- redazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del rendiconto annuale economico e finanziario e ogni altra documentazione contabile richiesta *ex lege* o per disposizione dell'Assemblea, sottoponendo il tutto all'approvazione di quest'ultima;
- redazione della relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- adozione dei provvedimenti di radiazione dei promotori qualora necessari;
- deliberazione sulle dimissioni dei promotori e sulla revoca della loro qualità;
- affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura di specifiche attività
- nomina di procuratori e/o institori per il compimento di specifiche attività e la cura di quanto occorrente alla realizzazione di specifici eventi/manifestazioni con specifica delega all'uopo conferita, con potere di spesa e di conclusione di contratti nei limiti indicati nella delega;

- 
- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del Comitato, nonché in merito all'eventuale ammissione di nuovi Componenti;
 - deliberazione in merito alla collaborazione di terzi per attività di promozione, coordinamento, gestione e prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni e in merito al riconoscimento di rimborsi spese anche forfettari per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività;
 - nomina di procuratori e autorizzazione degli stessi a compiere operazioni bancarie di deposito e prelievo sul conto corrente intestato al Comitato, avvalendosi di carte prepagate e/o di carte di debito di volta in volta consegnate a detti procuratori previa apposita autorizzazione consegnata e/o inviata (con gli strumenti che siano richiesti) dal Consiglio Direttivo presso la sede, l'agenzia o la filiale dell'istituto di credito presso il quale il Comitato intratterrà rapporto di conto corrente;
 - deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni di beni di qualsiasi natura per importo superiore ad € 50.000,00, nonché sull'accettazione di donazioni e lasciti per importo superiore ad € 50.000,00; deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;
 - deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;
 - predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 15. Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile del Comitato, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e sociali e predispone la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso.

Il Consigliere Tesoriere ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere; può acquisire beni e lasciti per conto del Comitato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00.

Il Consigliere Tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente od avvalendosi di procuratori, generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle proposte di rendiconto. La designazione di procuratori generali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. Presidente

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo;

- nomina di procuratori, previa informativa al Consiglio Direttivo, e autorizzazione degli stessi a compiere operazioni bancarie di deposito e prelievo sul conto corrente intestato al Comitato, avvalendosi di carte prepagate e/o di carte di debito di volta in volta consegnate a detti procuratori previa apposita autorizzazione consegnata e/o inviata (con gli strumenti che siano richiesti) dal Presidente presso la sede, l'agenzia o la filiale dell'istituto di credito presso il quale il Comitato intratterrà rapporto di conto corrente.

In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 17. Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate.

Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 18. Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia.

I Componenti sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per tre anni o, se minore, fino allo scioglimento del Comitato a seguito del raggiungimento del suo scopo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile. In particolare controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Comitato, predisponendo, in occasione dell'approvazione dei rendiconti, una relazione sui medesimi, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Il compenso dei Revisori dei conti verrà liquidato sulla base dei minimi tariffari.


Il Comitato può nominare altresì un Revisore Unico.

Art. 19. Revisione contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Comitato può altresì avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

La società di revisione è nominata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, se nominati.

La società di revisione controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Comitato,



M. E. Baroni

predisponendo, in occasione dell'approvazione del rendiconto, una relazione sul medesimo, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Art. 20. Procuratori

I procuratori eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo o, previa informativa ad esso, dal Presidente, a seconda del tipo di delega loro conferita ed entro i limiti di essa, potranno compiere ogni e più opportuna attività per il raggiungimento dello scopo del Comitato ivi incluse le operazioni bancarie di deposito e prelievo sul conto corrente intestato al Comitato che sarà loro comunicato, avvalendosi di carte prepagate e/o di carte di debito di volta in volta consegnate loro.

L'operato dei Procuratori per le operazioni bancarie sarà preventivamente autorizzato mediante consegna all'istituto di credito prescelto dal Comitato ed a cura di questo (con gli strumenti che siano richiesti), di idoneo documento scritto.

È in ogni caso preclusa ai procuratori la facoltà di stipulare atti e contratti in materia di compravendita di beni immobili, di compravendita di titoli azionari e finanziari, di costituzione di società e/o di acquisto di partecipazioni di società, di accensione di mutui e/o di concessione di finanziamenti, di rimesse di denaro da e/o verso l'estero, di apertura di conti correnti all'estero, di acquisto di valuta e di richiesta e/o concessione di fideiussioni o di altra forma di garanzia.

E facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo revocare i procuratori nominati.

Art. 21. Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Il rendiconto consuntivo di esercizio, da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, considera i risultati economico patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente. Il rendiconto viene pubblicato sul sito internet <http://www.beppegrillo.it/movimento>, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile, ed al verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Entro 15 giorni dalla sua costituzione e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno l'Assemblea dovrà approvare il conto preventivo, che le sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 22. Quota

La quota annuale di iscrizione al comitato è determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di promotore, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del promotore rimane in proprietà del Comitato.

I promotori non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche del Comitato e non possono prendere parte a nessuna attività

dell'organizzazione.

Art. 23. Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione del Patrimonio, nominando l'organo deputato alla liquidazione stessa.

Se allo scioglimento del Comitato dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti ad altro Comitato avente scopo identico o analogo, ovvero ad altro soggetto (persona fisica o giuridica) scelto dall'Assemblea.

Art. 24. Trasparenza

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulle modalità ed i limiti della raccolta fondi, nonché i rendiconti consuntivi approvati, verranno pubblicati sul sito internet www.beppegrillo.it/movimento.

Art. 25. Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra il Comitato e i Promotori, nonché tra i Promotori medesimi con riguardo all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto saranno devolute ad un collegio arbitrale costituito da tre Componenti del Comitato, dei quali due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.

Resta inteso che per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro Foro concorrente il tribunale di Roma.

Art. 26. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in materia di Comitati.

Il presente Statuto si compone di 11 pagine fino a qui.

Ad Clelio Quin
Sede D. Deit
M. E. Baroni
Roberto
Raffaello

